

43592-21



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Mogini	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>1739/2021</u>
Angelo Costanzo		CC - 26/10/2021
Gaetano De Amicis		R.G.N. 26244/2021
Maria Silvia Giorgi		
Debora Tripiccione	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Tkachenko Oleksii Viktorovych nato a Matviivka (Ucraina) l'11/6/1978  
avverso la sentenza emessa il 17 giugno 2021 dalla Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall'Ucraina nei confronti di Oleksii Viktorovych Tkachenko affinché lo stesso sia sottoposto a giudizio in relazione al reato di lesioni personali volontarie di moderata gravità commesso il 12 marzo 2016.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'SM' and the other a more stylized signature.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Oleksii Viktorvych Tkachenko chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.).

Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., e di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza considerati in sentenza, stante l'incompletezza della documentazione trasmessa con riferimento alla certificazione medica attestante l'entità delle lesioni cagionate alla presunta vittima dell'aggressione. Si aggiunge, inoltre, che il ricorrente, sino al 3 maggio 2017, non ha avuto conoscenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 705, comma 2, e 698, comma 1, cod. proc. pen. e di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni ostative all'estradizione di cui al comma 2, lett. a) e c) del citato art. 705 cod. proc. pen. Si deduce, in particolare che la sentenza impugnata non contiene un percorso argomentativo esaustivo in ordine alla superficie della cella in cui verrà collocato il ricorrente, avendo ommesso di specificare se la superficie di 2,5 mq è stata calcolata al netto degli arredi tendenzialmente fissi. La motivazione è, inoltre, meramente assertiva laddove riferisce che lo spazio inferiore a 3 mq è bilanciato da ulteriori fattori compensativi che individua in termini astratti. Parimenti inadeguata è la motivazione relativa all'ulteriore fattore ostativo legato all'etnia russa del ricorrente ed alla deteriore condizione detentiva riservata ai soggetti della sua etnia, in conseguenza del conflitto in corso da tempo tra le due Nazioni (si richiamano, al riguardo, i Report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo prodotti dalla difesa).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo dal cui accoglimento consegue, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto volto a sollecitare una delibazione sulla consistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente che compete all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'SM' and the other a more stylized signature.

Invero, in tema di estradizione per l'estero secondo il regime della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, cui aderisce anche l'Ucraina, questa Corte ha affermato che, sebbene detta Convenzione non consenta allo Stato richiesto di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma è tenuta ad accertare, con una sommaria deliberazione, che tale documentazione sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810; Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648). La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito tale principio anche in relazione alle estradizioni per l'estero secondo un regime convenzionale che non richieda la sussistenza dei gravi indizi (tra le tante, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256566).

E' stato, tuttavia, chiarito che ciò non significa che si debba prescindere dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va desunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda; il tutto in esito ad una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, che sottoscrivono una comune convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "giusto processo" in favore dell'estradando.

In tali casi, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., all'autorità giudiziaria italiana è preclusa sia la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione (Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, in motivazione) che la rielaborazione critica del materiale trasmesso (Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010, Maksymenko, in motivazione).

E' stato, infine, precisato che, anche nell'ambito di tale sommaria deliberazione, potranno rilevare eventuali prove a discarico, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano, purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade Correa, Rv. 277560; Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648).

Osserva il Collegio che nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali regole ermeneutiche in quanto, senza limitarsi ad un controllo



meramente formale della richiesta di estradizione e della documentazione trasmessa, tenuto, altresì conto, della natura processuale dell'extradizione richiesta, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha dato adeguatamente conto della sussistenza di sufficienti elementi di riscontro dell'impostazione accusatoria, idonei a delineare, nei limiti della delibazione spettante all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, un quadro indiziario a carico dell'estradando. In particolare, oltre a dare atto, con riferimento alla condotta criminosa per la quale si procede a carico del Tkachenko, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, ha considerato, quanto all'entità delle lesioni, la perizia medico-legale che ne ha accertato la "moderata gravità" con un decorso di guarigione superiore a ventuno giorni.

3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso con riferimento all'omessa verifica della condizione ostativa di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

La Corte territoriale ha rigettato la relativa eccezione ritenendo esaustive le informazioni emergenti dalla nota trasmessa il 10 settembre 2020 dall'Ufficio del Pubblico Ministero Ucraino – Procura generale. Da tale nota risulta, per quanto rileva ai fini della questione in esame, che: la cella del Centro penitenziario di Vilnianska, dove sarà recluso Tkachenko una volta estradato, ha una superficie di "almeno" 2,5 metri quadrati; che si tratta, comunque, di una cella collettiva; che l'Istituto penitenziario in questione dispone anche di una cella a pagamento (il costo è pari a 550 UAH al giorno), destinata ad ospitare due sole persone e con una superficie di 14,5 metri quadrati; le celle sono arredate, dotate di servizi sanitari separati dalla zona giorno e con condizioni di illuminazione, naturale e artificiale, sufficienti ed idonee a consentire ai detenuti di leggere e scrivere senza danni alla vista; in base al Regolamento Interno delle Strutture di Detenzione Preprocessuale del servizio penitenziario ucraino, tutti i detenuti hanno diritto ad una passeggiata quotidiana della durata di almeno un'ora; detto regolamento prevede, inoltre, che vi debba essere uno spazio recintato all'aria aperta per le passeggiate dei detenuti e dei condannati e dotato di attrezzature sportive.

In particolare, con riferimento alle dimensioni della cella che ospiterà il ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che la disagiata condizione detentiva legata alla fruizione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sia compensata dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla possibilità di passeggiate all'esterno.



3.1 Ad avviso del Collegio tale valutazione risulta, in parte, apodittica, e, in parte, non pienamente rispondente ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di trattamenti inumani e degradanti conseguenti al ridotto spazio carcerario attribuito a ciascun detenuto. In particolare, secondo le linee interpretative emergenti dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lo standard minimo applicabile in tema di spazio personale dei detenuti in una cella collettiva è rappresentato dalla superficie calpestabile (*floor space*) di almeno tre metri quadrati per detenuto, tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muršić c. Croazia)

Si afferma, pertanto, che la presenza di una spazio inferiore a tale soglia minima crea una forte presunzione, sia pure relativa e confutabile dallo Stato interessato, che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante.

Tale presunzione *iuris tantum* è, infatti, superabile allorché sia dimostrata l'esistenza di fattori che, cumulativamente, siano in grado di compensare la mancanza di spazio vitale, ovvero: a) la brevità, l'occasionalità e la modesta entità della riduzione dello spazio personale; b) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella; c) l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muršić c. Croazia).

Va, infine, aggiunto che un indirizzo minoritario della Corte EDU sembra avere adottato uno standard minimo relativo allo spazio carcerario riservato a ciascun detenuto ancora più restrittivo, uniformandosi alla misura di quattro metri quadrati stabilita, nelle sue raccomandazioni, dal Comitato dell'Unione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Corte EDU, 24/11/2020, Bardali c. Svizzera; Corte EDU, 3/2/2015, Apostu c. Romania; Corte EDU, 1/10/2013, Cotlet c. Romania).

I criteri affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, da ultimo, pronunciandosi a Sezioni Unite in tema di rimedi risarcitori nei confronti dei detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen., ha affermato che i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di




uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 – 02).

3.2 Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ritiene il Collegio che, a fronte della sussistenza nel caso di specie di una forte presunzione del carattere degradante del trattamento che sarà riservato all'estraddando (ciò in considerazione dello spazio individuale a questo riservato inferiore ai tre metri quadrati), la motivazione relativa alla sussistenza di adeguati fattori compensativi è insufficiente, quando non meramente apparente.

Questa Corte, proprio con riferimento ad altra fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione proposta dalla Repubblica Ucraina ha, infatti, affermato che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., la Corte d'appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109. In termini conformi, si veda anche Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).

Ritornando al caso di specie, al di là del dato concernente la mera possibilità prevista dal Regolamento penitenziario di beneficiare di un'ora di aria al giorno, la sentenza impugnata si è limitata a considerare, quale fattore compensativo, le «dignitose condizioni carcerarie», senza valutare che le informazioni trasmesse, generiche e fondate su formule di stile, non forniscono, in realtà, alcun particolare concreto sul trattamento che sarà riservato al ricorrente.

Va, inoltre, rilevato che, anche in relazione alle condizioni generali di detenzione, tali informazioni si presentano lacunose con riferimento ai seguenti profili: i) la descrizione delle condizioni delle celle è limitata alla sola presenza di arredi, senza alcuna specificazione delle effettiva libertà di movimento fruibile all'interno della singola cella da ciascun detenuto; ii) quanto all'asserito corretto funzionamento dei servizi igienici, nulla si dice in merito alla fruibilità da parte dei detenuti di acqua



calda; iii) sono, inoltre, generiche le indicazioni sulla ventilazione delle celle e sulle condizioni di illuminazione. Manca, infine, qualsiasi riferimento, utile ai fini della valutazione complessiva degli eventuali fattori compensativi, in merito al riscaldamento della cella, alla possibilità di svolgere ulteriori attività all'esterno, al di là della passeggiata per un'ora al giorno, ed alla presumibile durata della detenzione preventiva applicata al ricorrente.

3.3 Le considerazioni sopra esposte hanno un carattere decisivo ed assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni del ricorrente in merito al possibile rischio di un trattamento detentivo deteriore legato alla sua etnia. La sentenza impugnata va dunque, annullata, limitatamente alla valutazione relativa al trattamento detentivo che sarà riservato al ricorrente dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli la quale dovrà provvedere, anche sulla base di eventuali informazioni suppletive sufficientemente individualizzate, a riesaminare la questione relativa al rischio di sottoposizione ad un trattamento degradante, assumendo quale parametro di valutazione non solo l'aspetto del sovraffollamento all'interno della singola cella destinata alla sua accoglienza, ma anche la presenza di specifici ed individualizzanti fattori compensativi secondo l'accezione specificata nel paragrafo 3.1.

La Cancelleria provvederà, altresì, alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen  
Così deciso il 26 ottobre 2021

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone



Il Presidente

Stefano Mogini

